



Condizioni generali per agenzie di collocamento

1. Campo d'applicazione

Le presenti Condizioni Generali (CG) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'elaborazione di prestazioni concordate per scritto nell'ambito del collocamento da parte di agenzie.

La collaborazione tra l'Aggruppamento D e l'agenzia di collocamento ha inizio non appena quest'ultima conferma per scritto le CG dell'Aggruppamento D e quest'ultimo esprime interesse per un dossier di candidatura. Con l'inoltro del dossier di candidatura da parte dell'agenzia di collocamento all'Aggruppamento Difesa (D), queste condizioni si considerano accettate nella loro integralità.

Le CG dell'agenzia di collocamento sono espressamente escluse; si applicano esclusivamente le CG dell'Aggruppamento D. Questi può ritirarsi dalla collaborazione in qualsiasi momento fino alla firma del contratto di lavoro da parte del candidato senza incorrere in conseguenze finanziarie.

Qualora il medesimo candidato venga proposto da più agenzie di collocamento per lo stesso posto vacante presso l'Aggruppamento D o se il candidato¹ si candida personalmente per lo stesso posto vacante, la data di ricezione del dossier di candidatura da parte della rispettiva agenzia di collocamento o del candidato è decisiva per la conclusione del contratto tra l'Aggruppamento D e la rispettiva agenzia di collocamento.

Qualora un candidato, dopo che il suo dossier di candidatura è stato presentato dall'agenzia di collocamento per un posto vacante presso l'Aggruppamento D, si candidi con successo di propria iniziativa e/o tramite terzi per un altro posto vacante presso l'Aggruppamento D in contemporanea e/o successivamente, non si instaura alcun rapporto contrattuale tra l'Aggruppamento D e l'agenzia di collocamento e l'Aggruppamento D non deve corrispondere alcun onorario all'agenzia di collocamento.

2. Disposizioni legali

L'agenzia di collocamento si impegna a rispettare le disposizioni legali per il collocamento da parte di agenzie (LC, RS 823.11, capitolo Collocamento) e a disporre delle autorizzazioni necessarie per il collocamento da parte di agenzie (OC, RS 823.111). L'agenzia di collocamento deve presentare all'Aggruppamento D una copia delle autorizzazioni pertinenti assieme a ogni dossier di candidatura. Per collocare candidati provenienti dall'estero, l'agenzia di collocamento deve essere in possesso di una licenza valida rilasciata dalla Segreteria di Stato per l'economia (SECO) in conformità alle disposizioni di legge.

3. Entità delle prestazioni dell'agenzia di collocamento

Le prestazioni del collocamento da parte di agenzie comprendono in particolare: presentare e descrivere il candidato, riassumere i colloqui preliminari condotti e le richieste di referenze, nonché raccogliere il CV scritto, tutti i certificati, i diplomi e gli altri documenti rilevanti per la candidatura (ad esempio le aspettative salariali e il termine di disdetta).

L'oggetto della prestazione è il collocamento di personale sulla base del successo; al riguardo l'agenzia di collocamento non ha un diritto esclusivo di collocamento. Le presentazioni di candidati interni all'Aggruppamento D sono escluse dal collocamento da parte dell'agenzia di collocamento.

4. Onorario e rimborso

L'Aggruppamento D corrisponde l'onorario all'agenzia di collocamento solo in caso di avvenuto collocamento. Un collocamento è considerato avvenuto se l'Aggruppamento D stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato

¹ Per garantire una migliore leggibilità del testo, verrà in genere utilizzata soltanto la forma maschile.

con un candidato presentato per il posto in questione. Se l'agenzia di collocamento dovesse trattenere informazioni che, qualora divulgate, non avrebbero dato luogo alla stipulazione del contratto di lavoro, l'Aggruppamento D non è tenuto a corrispondere all'agenzia di collocamento alcun onorario per la stipulazione di un contratto di lavoro con il candidato.

Il fattore decisivo per la determinazione dell'onorario è lo stipendio annuo lordo secondo la classe di stipendio del candidato collocato (inclusa la tredicesima mensilità). In caso di lavoro a tempo parziale, per il calcolo della commissione di collocamento si utilizza il salario annuo lordo ridotto. Nel calcolo della commissione di collocamento non si tiene conto di altre componenti salariali come l'indennità di residenza, le componenti variabili e legate alle prestazioni, i vantaggi, gli assegni per i figli, ecc. Non vengono presi in considerazione le prestazioni e i costi aggiuntivi (inserzione, pubblicità supplementare, valutazioni e perizie, ecc.).

Onorario:

L'onorario è calcolato **in percentuale** sul salario annuo lordo:

Salario annuo	Onorario (incl. imposta sul valore aggiunto) in %
< 75 000	10%
75 000 – 100 000	12%
100 001 – 125 000	15%
125 001 – 150 000	18%
> 150 000	20%

Esempio: Salario annuo lordo di CHF 95 000: CHF 11 400 (95 000 * 0,12)

Rimborso:

L'agenzia di collocamento perde il diritto all'indennità ed è tenuta a rimborsare interamente l'indennità già corrisposta dall'Aggruppamento D entro 30 giorni dalla notifica da parte di quest'ultimo se:

- il candidato collocato non assume il posto attribuito dopo la firma del contratto di lavoro;
- il candidato collocato si dimette entro il periodo di prova o il rapporto di lavoro viene disdetto dall'Aggruppamento D.

Sono esclusi i seguenti motivi di cessazione del rapporto di lavoro che esulano dalla sfera d'influenza dell'agenzia di collocamento: malattia, infortunio, riduzione del personale, riorganizzazione, acquisizione e fusione, nonché modifiche significative alla descrizione del posto di lavoro.

5. Fatturazione

L'agenzia di collocamento fatturerà la retribuzione pattuita contrattualmente dopo la conclusione di un contratto di lavoro valido all'indirizzo indicato dall'Aggruppamento D per ciascun caso. Il termine di pagamento per l'Aggruppamento D è di 30 giorni.

6. Protezione dei dati

L'agenzia di collocamento si impegna a trattare i dati personali in conformità alla legge e, in particolare, a rispettare l'art. 7 cpv. 3 LC in combinato disposto con l'art. 19 OC per quanto riguarda i dati dei candidati.

Ciascuna parte contraente si impegna a rispettare, all'interno del proprio ambito di responsabilità, la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e le direttive interne dell'Aggruppamento D sulla protezione e la sicurezza dei dati presentate e concordate per l'applicazione nell'ambito del presente contratto. Le parti contraenti raccoglieranno, elaboreranno e utilizzeranno i dati relativi ai posti da attribuire e alle persone in cerca d'impiego solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento a norma di legge del contratto. I dossier personali delle persone in cerca d'impiego, ad eccezione del dossier del candidato assunto, rimangono di proprietà dell'agenzia di collocamento o della persona in cerca d'impiego. I dossier delle persone in cerca d'impiego possono essere trasmessi solo

con il consenso della persona interessata. I documenti dei candidati che ricevono un rifiuto saranno automaticamente cancellati e i dati resi anonimi entro tre mesi dalla conclusione della procedura di candidatura. Non è prevista alcuna notifica della cancellazione o dell'anonimizzazione dei dati.

7. Rinuncia

All'agenzia di collocamento è fatto divieto di ritirare e/o collocare ulteriormente candidati da essa collocati con successo che abbiano in essere un rapporto di lavoro con l'Aggruppamento D che non sia stato interrotto.

8. Dichiarazioni ai media (online)

Le pubblicazioni sui media e su Internet in relazione al contratto nonché l'uso del nome e/o dei loghi dell'Aggruppamento D possono avvenire solo con l'esplicito consenso di quest'ultimo.

Aggruppamento Difesa, ottobre 2023